



## REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE



APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N.56 Reg.Del./7 Prop.Del NELLA SEDUTA DEL 28/03/2011  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 65 Reg. Del./23 Prop. Del. NELLA SEDUTA DEL 15/05/2017  
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 70 reg./69 Prop. NELLA SEDUTA DEL 23/09/2024

## **TITOLO I – NORME GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale, sia su posteggi dati in concessione che in forma itinerante, ai sensi dei Dlgs 114/1998 e 59/2010, e in conformità alle norme emanate dalla Regione Lombardia.
2. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia.

### **Art. 2**

#### **Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. Per esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, il titolare, ovvero in caso di società, il legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente.
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita nel settore alimentare, i soggetti sopra indicati devono essere in possesso anche dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 3**

#### **Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività è rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente.
2. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. Nei mercati per i quali l'Amministrazione comunale abbia determinato specifiche tipologie merceologiche, nella concessione del posteggio viene indicata la tipologia merceologica per la quale è autorizzata la vendita.
2. bis. Qualora siano state fissate specifiche tipologie merceologiche, è concesso disporre per la vendita una tipologia diversa di beni per un massimo del 10% della superficie espositiva, con il divieto di pubblicizzare la vendita di tali prodotti tramite cartelli o simili.
3. L'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi.
4. L'esercizio dell'attività è consentito al titolare dell'autorizzazione, al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta o delegata all'attività, al collaboratore familiare o al lavoratore subordinato nelle varie tipologie di rapporto di lavoro previste dalla vigente normativa in materia.
5. L'operatore deve iniziare l'attività nei termini e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, dandone comunicazione al Comune di Bergamo.

**Art. 4**  
**Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione**

1. Il trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche comporta il diritto al trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività. Qualora l'attività sia esercitata su posteggio, il trasferimento dell'azienda comporta anche il diritto al subingresso nella concessione di posteggio, salvo quanto previsto al comma 7.
1. bis. Il subingresso comporta la successione nella posizione giuridica del precedente titolare con riferimento alla durata della concessione, nonché nelle eventuali assenze non giustificate effettuate dall'originario titolare dell'autorizzazione.
2. L'effettivo trasferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda deve essere documentato da copia dell'atto notarile di trasferimento (o scrittura privata autenticata dal notaio) ed è dimostrato con la permanenza dell'azienda o del ramo (cioè della tipologia dei prodotti venduti, dell'avviamento e dell'insieme dei beni strumentali e dei rapporti di cui l'azienda è costituita) in capo al nuovo titolare.
3. La reintestazione dell'autorizzazione è effettuata previa comunicazione del reintestataro, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa regionale.
4. Nei mercati per i quali, con il provvedimento che li ha istituiti, sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati solo per la tipologia merceologica per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria, ovvero per una delle tipologie di riserva disponibili. In quest'ultimo caso la tipologia sostituita diventa di riserva.
5. Nei mercati per i quali non sono state predeterminate le tipologie merceologiche di vendita, il trasferimento dell'azienda e la conseguente reintestazione dell'autorizzazione e della concessione del posteggio possono essere effettuati per lo stesso settore merceologico (alimentare o non alimentare) per il quale è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.
6. Il trasferimento dell'azienda comporta altresì il trasferimento del punteggio acquisito dal cedente (anzianità di presenza).
7. I regolari pagamenti nonché l'assenza di debiti, relativi a sanzioni pecuniarie definitive per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, del subentrante e del cedente, costituiscono presupposto necessario al fine della voltura della concessione.

**Art. 5**  
**Concessione**

1. L'esercizio dell'attività presso i mercati, le fiere o in posteggi isolati è soggetta al rilascio di concessione per l'utilizzo del suolo e al pagamento annuale del Canone per l'occupazione di suolo pubblico, determinato con le modalità di cui a specifico separato regolamento comunale.
2. Il canone di concessione previsto dal Regolamento n. 66 dell'Ente comprende l'utilizzo di eventuali punti di erogazione di acqua ed energia elettrica. Gli operatori si assumono tutte le responsabilità civili derivanti dall'uso degli impianti dal punto di consegna o di allaccio e devono utilizzare dispositivi conformi a quanto previsto dalle norme di settore.
3. La concessione per l'utilizzo del suolo è riferita ad uno specifico posteggio che non può essere scambiato con altro se non previo specifico assenso dell'Amministrazione comunale.

4. La concessione del posteggio ha una durata di dieci anni ed è rinnovata con le modalità stabilite dalla normativa vigente, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
5. L'operatore commerciale può avere in concessione nello stesso mercato il numero massimo di posteggi previsto dalla normativa vigente.
6. La concessione del posteggio decade e contestualmente viene revocata l'autorizzazione al concessionario che abbia omissso il pagamento del canone e, diffidato ad estinguere il debito entro il termine di 30 giorni, non vi abbia provveduto né abbia ottenuto la rateizzazione. Qualora sia ottenuta la rateizzazione e l'operatore disattenda i pagamenti previsti, senza ulteriore diffida, si procede a dichiarare la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.

#### **Art. 5 bis** **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 4, solo dopo aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.
2. L'istanza, sottoscritta da entrambi gli operatori, dovrà contenere le motivazioni dello scambio.
3. I regolari pagamenti e l'assenza di debiti, relativi a sanzioni pecuniarie definitive per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, costituiscono presupposto necessario al fine del consenso allo scambio.
4. Lo scambio dei posteggi potrà essere autorizzato mantenendo inalterate le dimensioni di localizzazione originaria dei posteggi e nel rispetto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici o tipologie merceologiche.
5. La durata delle concessioni rimane invariata.

#### **Art. 6 – Verifica annuale**

6. L'Amministrazione comunale, avvalendosi anche della collaborazione delle Associazioni di categoria e della Camera di commercio, verifica annualmente che in capo al titolare dell'autorizzazione sussistano i requisiti per lo svolgimento dell'attività e che lo stesso abbia assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di legge. L'esito di tale verifica è allegato alla carta di esercizio di cui al successivo articolo.

#### **Art. 7** **Carta di esercizio**

1. Al fine di agevolare le operazioni di identificazione e controllo, l'Amministrazione comunale provvede a vidimare il documento nominativo, contenente gli elementi di identificazione personale dell'operatore, definito "carta di esercizio", indicante i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività.
2. La carta di esercizio non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo da parte degli organi di vigilanza.

**Art. 8**  
**Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche**

1. La Commissione consultiva per il commercio per le aree pubbliche, di cui all'art. 19 della L.R. n. 6/2010, è nominata ed esprime parere consultivo in merito al funzionamento dei mercati, negli altri casi previsti dalla legge stessa ovvero quando sia ritenuto comunque opportuno dall'Amministrazione comunale. Per la composizione si applicano le disposizioni di cui al succitato articolo della legge regionale.
2. La Commissione esprime parere in relazione a:
  - Programmazione delle attività;
  - definizione dei criteri generali per l'individuazione delle aree mercatali e del numero dei posteggi;
  - istituzione, soppressione, spostamento o ristrutturazione di mercati e fiere;
  - definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e del canone di occupazione suolo pubblico;
  - predisposizione dei regolamenti e dei provvedimenti di carattere generale aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.
3. Il Sindaco definisce i criteri di designazione, rappresentanza, durata in carica e funzionamento della commissione, sentiti i soggetti di cui al comma 1.

**Art. 9**  
**Gestione dei servizi**

1. L'Amministrazione comunale può affidare alle Associazioni di categoria e a loro consorzi, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere.

**TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

**Art. 10**  
**Definizione e modalità di esercizio**

1. Il commercio in forma itinerante è svolto su aree pubbliche, con mezzi mobili e con soste limitate al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita – determinato di norma in una ora - nel rispetto delle norme igienico sanitarie.
2. L'esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche è subordinato al possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente regolamento. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o società, è rilasciata una sola autorizzazione.
3. L'autorizzazione al commercio in forma itinerante consente al titolare di partecipare a fiere che si svolgono sul territorio nazionale e la vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questo si trovi.

**Art. 11**  
**Condizioni e divieti**

1. L'Amministrazione comunale, per motivi di pubblico interesse, può limitare e/o vietare il commercio in forma itinerante in particolari zone della città.
2. La limitazione o il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche in relazione ad esigenze di salvaguardia di zone di particolare valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.
3. Il commercio itinerante è svolto con l'ausilio di mezzi e attrezzature finalizzate alla vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra.
4. L'operatore non può tornare nella medesima via o piazza nell'arco della stessa giornata e non può effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante o a meno di 500 metri da un mercato o una fiera.

**TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO**

**Art. 12**  
**Piano dei posteggi isolati**

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il piano dei posteggi isolati nell'ambito del quale vengono definiti:
  - la localizzazione dei singoli posteggi;
  - le dimensioni dei posteggi;
  - le caratteristiche delle strutture adibite alla vendita in relazione alla specifica localizzazione del posteggio;
  - le condizioni di utilizzo dei singoli posteggi.
2. L'Amministrazione comunale assegna i nuovi posteggi e i posteggi rimasti vacanti con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per i posteggi nelle aree mercatali.
3. Qualora, a seguito dell'adozione o della revisione dei piani di cui al comma 1, l'Amministrazione comunale debba revocare la concessione di un posteggio, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine previsto dalla concessione revocata.

**Art. 12 bis**  
**Disposizioni relative ai posteggi provvisori, raggruppati e a turno temporanei**

1. La Giunta Comunale al fine di fornire un servizio in un'area a ridotto tessuto commerciale, in ragione di esigenze temporanee, ricorrenze o festività, su richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative ovvero su segnalazione dell'opportunità da parte degli uffici, sentite le associazioni di categoria stesse, può determinare posteggi provvisori, posteggi a turno o raggruppamenti temporanei, ubicati su area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali. Il provvedimento con cui vengono determinati i posteggi precisa il periodo di occupazione, la localizzazione, il settore merceologico e l'eventuale tipologia merceologica.

2. Sono raggruppamenti temporanei l'insieme di posteggi previsti per le esigenze momentanee descritte al comma precedente.
3. Sono posteggi a turno quelli assegnati non individualmente, ma ad una pluralità di operatori (turnisti), che li utilizzano con prestabilita periodica rotazione, sempre per le esigenze momentanee descritte al comma precedente.
4. I posteggi disciplinati nel presente articolo possono essere concessi esclusivamente in forma precaria e per periodi di durata non superiore a 90 giorni, consecutivi o frazionati, entro un periodo massimo di cinque mesi. Eventuali concessioni superiori a 15 giorni possono essere concesse solo in aree a ridotto tessuto commerciale.
5. A nessun operatore potrà essere concesso contemporaneamente più di un posteggio.
6. Gli operatori, al termine di ogni giornata di occupazione, dovranno lasciare l'area libera da qualsiasi attrezzatura e pulita. L'inosservanza a tale prescrizione è punita con la sanzione pecuniaria prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.
7. I posteggi disciplinati nel presente articolo possono essere concessi per l'esercizio dell'attività di vendita, esclusivamente ai seguenti soggetti:
  - operatori su area pubblica in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 28 del D.Lgs. 31.3.1998 n. 114;
  - imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti richiesti per la vendita su area pubblica dei propri prodotti.
8. Le concessioni possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, dietro semplice preavviso, per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, senza indennizzo alcuno per il concessionario, al quale dovrà comunque essere offerto, in sostituzione, un altro posteggio disciplinato nel presente articolo.
9. La Giunta Comunale può determinare il rispetto di particolari *standards* di ordine funzionale ed estetico relativamente alle strutture o ai veicoli utilizzati dai commercianti, in modo che questi possano armonicamente integrarsi con le caratteristiche delle aree, in particolare in quelle a valenza storica, architettonica ed ambientale.
10. L'applicazione del presente articolo sarà oggetto di monitoraggio attraverso la consultazione annuale delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

## **TITOLO IV – MERCATI**

### **Art. 13**

#### **Piano delle aree mercatali**

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento e sulla base degli indirizzi generali stabiliti dalla Regione, redige il Piano delle aree mercatali nell'ambito del quale vengono definiti:
  - la localizzazione dei singoli mercati;
  - le dimensioni dei posteggi;
  - gli spazi fra un posteggio e l'altro;
  - il dimensionamento ottimale di ogni mercato;
  - le eventuali zone riservate al commercio alimentare, alla vendita di merce usata o antica, nonché ai produttori agricoli;
  - le aree per l'istituzione di eventuali nuovi mercati.

2. I giorni e l'orario di svolgimento nonché l'eventuale articolazione per tipologie merceologiche vengono definiti nel provvedimento istitutivo di ogni singolo mercato. Eventuali variazioni saranno disposte con l'aggiornamento del Piano delle aree mercatali.
3. Qualora l'Amministrazione comunale, anche sulla base di quanto stabilito dal Piano delle aree mercatali, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di mercato o al trasferimento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
  - anzianità di presenza effettiva sul posteggio
  - anzianità di presenza sul mercato
  - anzianità di iscrizione al registro delle impresetenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.
4. La Giunta Comunale delibera lo spostamento di sede temporanea dei mercati, qualora riguardi l'intero mercato per una durata superiore ai 24 mesi, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 8.
5. Gli spostamenti parziali nonché temporanei di mercato di durata inferiore ai 24 mesi sono assunti con Determina Dirigenziale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'art. 8.
6. L'ufficio competente predispone delle schede che riassumono le disposizioni che riguardano il singolo mercato.

#### **Art. 14**

#### **Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati**

1. L'Amministrazione comunale assegna i posteggi relativi ai nuovi mercati e i posteggi rimasti vacanti nell'ambito di mercati già istituiti, con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.
2. Nell'ambito di mercati già istituiti, l'Amministrazione non procede all'assegnazione dei posteggi rimasti vacanti sino a raggiungimento del dimensionamento ottimale del mercato, così come contenuto nel Piano delle aree mercatali di cui al precedente articolo.
3. Gli spazi dei posteggi vacanti e non riassegnati vengono utilizzati dall'Amministrazione per adeguare la dimensione dei posteggi e degli spazi liberi esistenti, così come previsto dal Piano delle aree mercatali.
4. Costituisce causa di diniego della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti inerenti il canone e le sanzioni pecuniarie definitive per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica.

#### **Art. 15 – Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Nell'ambito di ogni mercato il 3% dei posteggi disponibili per il settore alimentare, con un minimo di un posteggio, è riservato agli imprenditori agricoli che vendono prevalentemente prodotti provenienti dalla propria azienda o prodotti ottenuti a seguito di trasformazione dei propri prodotti agricoli.
2. L'Amministrazione comunale assegna i posteggi ai produttori agricoli con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali per il commercio su aree pubbliche.

3. I posteggi che non vengono utilizzati dai produttori agricoli aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.
4. Fatte salve altre cause di decadenza previste dalla normativa regionale, al produttore agricolo non si applica il principio della decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiore a quattro mesi se i prodotti provenienti dall'azienda e posti in vendita sono disponibili solo per un periodo limitato di tempo (prodotti di stagione).

## **TITOLO V – FIERE E SAGRE**

### **Art. 16 individuazione delle fiere**

1. L'Amministrazione comunale, con proprio provvedimento, determina le fiere che si svolgono annualmente nel territorio del Comune, la loro denominazione, le date di svolgimento, il luogo in cui le stesse si svolgono, il numero dei posteggi disponibili, le tipologie merceologiche per le quali è ammessa la vendita in relazione all'evento, ricorrenza o festività che con ogni singola fiera si intende celebrare nonché, con riferimento alle fiere che hanno luogo nel centro storico, il tipo di strutture, gazebo e tende che possono essere installati.
2. Qualora l'Amministrazione comunale, anche sulla base dei provvedimenti di cui al comma precedente, debba procedere alla ristrutturazione della dislocazione dei posteggi nell'ambito dell'area di fiera o al trasferimento dell'intera fiera in altra sede, la riassegnazione dei posteggi a favore dei titolari di concessione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:
  - anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
  - anzianità di presenza nella fiera;
  - anzianità di iscrizione al registro delle imprese;tenendo comunque conto delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili in relazione alle merceologie alimentare e non alimentare e al tipo di attrezzatura di vendita.

### **Art. 17 Assegnazione dei posteggi nelle fiere**

1. Possono partecipare alle fiere tutti coloro che sono in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche. La domanda di partecipazione deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione. I posteggi sono assegnati con le procedure di evidenza pubblica stabilite dalle norme regionali.
2. Nelle fiere di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizza il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

## **TITOLO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO**

### **Art. 18**

#### **Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere**

1. I giorni e gli orari di svolgimento dei singoli mercati e delle fiere sono determinati nei provvedimenti che li istituiscono o li disciplinano, nel rispetto della fascia oraria massima di articolazione dell'orario per il commercio su aree pubbliche compresa fra le ore 5:00 e le ore 24:00. I mercati che hanno luogo di mattina osservano l'orario di vendita 7:00 – 13:30.
2. Se il giorno di mercato coincide con il giorno di Natale, Capodanno o Pasqua, lo stesso non viene effettuato. Qualora almeno il 50% degli operatori ne richieda il recupero tramite lo spostamento ad altra giornata ovvero il prolungamento dell'orario di vendita in una data antecedente o successiva, il dirigente competente può concedere quanto richiesto, compatibilmente con l'interesse pubblico.
3. Gli orari di vendita e di sgombero delle aree di mercato possono essere modificati temporaneamente con ordinanza dirigenziale per motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse, dandone notizia alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4. L'Amministrazione comunale può stabilire lo svolgimento di mercati straordinari nella misura massima di dodici giornate nel corso dell'anno solare. Le modalità di svolgimento sono determinate nel provvedimento istitutivo del singolo mercato straordinario.

### **Art. 19**

#### **Accesso all'area di mercato o di fiera**

1. I titolari del posteggio possono accedere all'area di mercato o di fiera un'ora prima dell'inizio delle operazioni di vendita e devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine stabilito per la cessazione delle vendite.
2. Ciascun operatore provvede all'occupazione del posteggio assegnato e all'allestimento dei banchi di vendita nel rispetto delle attività di allestimento in corso da parte degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale nonché gli spazi fra un banco e l'altro.
3. Le operazioni di allestimento dei banchi devono altresì essere effettuate nel rispetto del diritto al riposo dei cittadini residenti nelle aree limitrofe a quella di mercato o di fiera.
4. I veicoli utilizzati per il trasporto delle merci devono essere collocati nell'area concessa, salvo oggettiva comprovata impossibilità, per la quale deve essere richiesta deroga al dirigente competente.
5. Durante le operazioni di vendita è vietato circolare all'interno dell'area con ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso.

## **Art. 20**

### **Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati**

1. Un'ora dopo l'orario previsto per l'inizio della vendita, il personale dell'Amministrazione comunale procede alla verifica delle presenze e alla contestuale assegnazione provvisoria dei posteggi temporaneamente non occupati.
2. L'operatore ha obbligo di presenza per tutta la durata del mercato. In caso contrario, e salvo i casi di forza maggiore quali il peggioramento della situazione metereologica o improvviso malore, è considerato assente a tutti gli effetti.
3. Partecipano all'assegnazione dei posteggi non occupati gli operatori in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività che annualmente abbiano comunicato all'Amministrazione comunale la volontà di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione di tali posteggi e, in via residuale, tutti gli altri operatori in possesso dei titoli abilitativi richiesti.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati è effettuata con i seguenti criteri di priorità:
  - medesima tipologia merceologica del posteggio temporaneamente libero, ove stabilita ovvero medesimo settore merceologico del posteggio temporaneamente libero;
  - maggior numero di presenze alla spunta nel singolo mercato, così come risulta dalla graduatoria riferita al mese precedente;
  - anzianità di iscrizione nel registro delle imprese.
4. bis. Nei mercati per i quali sono state determinate le tipologie merceologiche di vendita non è possibile assegnare i posteggi temporaneamente non occupati ad una diversa tipologia merceologica. È considerata diversa tipologia merceologica anche la vendita di prodotti usati.
5. La graduatoria di cui ai commi precedenti è redatta assegnando un punto per ogni giorno di presenza al momento dell'assegnazione dei posteggi non occupati (spunta). La mancata accettazione del posteggio temporaneamente non occupato assegnato non dà diritto all'acquisizione del punteggio.
6. Gli operatori non in regola con i pagamenti del canone nonché con debiti, relativi a sanzioni pecuniarie definitive per la violazione di norme sull'esercizio dell'attività commerciale su area pubblica, non possono partecipare all'assegnazione temporanea dei posteggi non occupati. Al fine di consentire la verifica dell'assenza dei motivi ostativi indicati da parte dell'ufficio, il versamento per eventuali debiti deve avvenire entro il giovedì precedente alla settimana di mercato.

## **Art. 21**

### **Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio**

1. L'operatore deve mantenere i banchi in buona e decorosa efficienza, con le merci ben ordinate e convenientemente esposte.
2. Le merci devono essere esposte su banchi di vendita aventi un'altezza minima dal suolo di cm 70, per gli alimentari, e di cm 50 per gli altri generi. Solo ai commercianti di calzature, terraglie, arredamenti, piante, fiori o articoli casalinghi è consentito di posare a terra la merce in vendita.
3. L'eventuale tenda a copertura del banco deve essere applicata ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 dal suolo, misurata nella parte più bassa, e deve essere mantenuto in stato decoroso. Alla tenda può essere appesa merce, purché la stessa non sporga dal banco di vendita.

4. La tenda a copertura del banco può superare fino ad un massimo del 40% la superficie autorizzata al suolo, purché la stessa non intralci gli esercizi di vendita attigui o i passaggi destinati al pubblico.
5. Le caratteristiche degli automezzi attrezzati alla vendita dei prodotti alimentari e in generale i banchi di vendita di prodotti alimentari, nonché le modalità di vendita di tali prodotti, devono rispettare le prescrizioni igienico sanitarie contenute nel regolamento comunale d'igiene e nelle norme statali e regionali in materia.
6. L'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette e compact disc è consentito agli operatori che vendono tali prodotti, nel rispetto dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente e comunque senza che ciò arrechi disturbo agli altri operatori ed ai clienti.
7. Non è ammesso l'utilizzo di toni eccessivamente alti o l'uso di megafoni o amplificatori per richiamare i clienti.
8. E' vietato accatastare merce nei posteggi o sui banchi in modo da creare un potenziale pericolo per l'incolumità altrui.
9. E' vietato occupare uno spazio maggiore rispetto a quello concesso, anche in via temporanea.
10. E' vietato occupare i posteggi ed effettuare le operazioni di vendita al di fuori degli orari stabiliti.
11. E' vietata, agli operatori i cui posteggi siano collocati sul perimetro dell'area mercatale e prospicienti la sede stradale, la vendita sul lato strada.
12. È vietato esporre e vendere, nonché mostrare simboli propri di qualunque ideologia basata sulla discriminazione diretta o indiretta, fondata sul genere, la razza, l'origine etnica o sociale, la lingua, le convinzioni personali (religiose e politiche), l'orientamento sessuale, l'identità di genere, le caratteristiche fisiche, l'età e la disabilità secondo quanto previsto dalla normativa, nazionale e sovranazionale, vigente.

## **Art. 22**

### **Indicazione dei prezzi**

1. L'operatore è tenuto ad indicare, per tutte le merci esposte, il relativo prezzo di vendita.
2. I prodotti alimentari esposti, oltre a recare l'indicazione del prezzo di vendita, devono riportare anche quello per unità di misura.
3. Gli strumenti destinati alla pesatura delle merci, tenuti costantemente regolati conformemente alle prescrizioni di legge e puliti, devono essere disposti sui banchi di vendita in modo che l'acquirente possa controllare la pesatura.

## **Art. 23**

### **Pulizia**

1. Durante le operazioni di vendita l'operatore deve provvedere ad accatastare ordinatamente i contenitori delle merci vendute ed i rifiuti in genere nell'area del posteggio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, senza occupare lo spazio fra un banco e l'altro e senza intralcio per la circolazione.

2. Al termine delle operazioni di vendita, l'ente gestore della raccolta e smaltimento dei rifiuti provvede alla raccolta dei rifiuti e alla pulizia dell'area.

#### **Art. 23 bis Sicurezza dell'area mercatale**

1. Nelle aree mercatali ogni operatore deve rispettare le prescrizioni impartite nel piano di sicurezza, eventualmente predisposto dal Comune, e comunque, in caso di emergenza, deve agevolare il transito dei mezzi di sicurezza chiudendo le tende di copertura e spostando prontamente le attrezzature di vendita. In ogni caso devono essere rispettate tutte le ulteriori disposizioni impartite dalle forze dell'ordine.
2. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti al rispetto dell'apposita normativa in materia di sicurezza.

### **TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI**

#### **Art. 24 – Attività di vigilanza**

1. L'Amministrazione comunale svolge attività di vigilanza sugli operatori (in riferimento alla regolarità dei titoli autorizzatori in loro possesso) e durante le operazioni di vendita (in riferimento al regolare svolgimento delle attività), attraverso gli agenti di Polizia locale.

#### **Art. 25 – Sanzioni**

1. Sono punite con le sanzioni amministrative previste dalla normativa regionale le seguenti violazioni:
  - l'esercizio del commercio su aree pubbliche in assenza di autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa oppure senza permesso del proprietario o del gestore negli aeroporti, stazioni e autostrade;
  - Il mancato possesso della carta di esercizio nonché il mancato aggiornamento della stessa entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti;
  - ogni violazione dei limiti e divieti stabiliti per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, che non siano già sanzionate in applicazione di altra normativa, e le violazioni delle disposizioni contenute nelle ordinanze sindacali e dirigenziali previste da questo stesso regolamento sono punite ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

#### **Art. 26 Sospensione dell'autorizzazione**

1. In caso di violazioni di particolare gravità o di recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita, nello specifico mercato, per un periodo non superiore a venti giorni di calendario.
2. Si considerano di particolare gravità:
  - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
  - b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie concessa;

- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) il mancato pagamento dei tributi e altri oneri comunali relativi all'attività oggetto dell'autorizzazione commerciale

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

### **Art. 27** **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione:
  - a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio;
  - b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi ovvero a 17 giorni di assenza per i mercati a cadenza settimanale, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, o infortunio. Per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio oltre il quale si procede alla revoca dell'autorizzazione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività.
  - c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
  - d) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti per lo svolgimento dell'attività o non abbia esibito le autorizzazioni in originale alla richiesta di controllo degli organi di vigilanza;
  - e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione.
2. La documentazione attestante i casi malattia, gravidanza o infortunio devono essere inviati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data d'inizio dell'assenza.
3. In caso di società di persone le disposizioni sulle assenze si applicano solo se le cause di sospensione riguardano tutti i soci.

### **Art. 28** **Revoca della concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico**

1. L'Amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse con esclusione di oneri a suo carico. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale fino alla scadenza del termine già previsto dalla concessione revocata. Avuto riguardo alle condizioni oggettive, il nuovo posteggio concesso, in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio già assegnato e da revocarsi.

## INDICE

### TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Contenuto del regolamento	pag. 1
Art. 2 – Requisiti per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche	pag. 1
Art. 3 – Rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività	pag. 1
Art. 4 – Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 5 – Concessione	pag. 2
Art. 5 bis - Scambio reciproco di posteggio	pag. 3
Art. 6 – Verifica annuale	pag. 3
Art. 7 – Carta di esercizio	pag. 3
Art. 8 – Commissione consultiva per il commercio su aree pubbliche	pag. 4
Art. 9 – Gestione dei servizi	

### TITOLO II – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Art. 10 – Definizione e modalità di esercizio	pag. 4
Art. 11 – Condizioni e divieti	pag. 5

### TITOLO III – COMMERCIO SU POSTEGGIO ISOLATO

Art. 12 – Piano dei posteggi isolati	pag. 5
Art. 12 bis - Disposizioni relative ai posteggi provvisori, raggruppati e a turno temporanei	pag. 5

### TITOLO IV – MERCATI

Art. 13 – Piano delle aree mercatali	pag. 6
Art. 14 – Assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati	pag. 6
Art. 15 – Posteggi riservati ai produttori agricoli	pag. 6

### TITOLO V – FIERE E SAGRE

Art. 16 – Individuazione delle fiere	pag. 8
Art. 17 – Assegnazione dei posteggi nelle fiere	pag. 8

### TITOLO VI – NORME COMUNI DI FUNZIONAMENTO

Art. 18 – Giorni e orari di svolgimento di mercati e fiere	pag. 9
Art. 19 – Accesso all'area di mercato o di fiera	
Art. 20 – Verifica delle presenze e assegnazione dei posteggi i temporaneamente non occupati	pag. 10
Art. 21 – Modalità di esposizione della merce e di utilizzo del posteggio	pag. 10
Art. 22 – Indicazione dei prezzi	pag. 11
Art. 23 – Pulizia	pag. 11
Art. 23 bis - Sicurezza dell'area mercatale	pag. 12

### TITOLO VII – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24 – Attività di vigilanza	pag. 12
Art. 25 – Sanzioni	pag. 12
Art. 26 – Sospensione dell'autorizzazione	pag. 12
Art. 27 – Revoca dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 28 – Revoca della concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico	pag. 13